

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019.

Nome e Cognome		Presente
1.	Danilo BORCA - Sindaco	Sì
2.	Sandro CAPELLA - Vice Sindaco	Sì
3.	Federico VILLA - Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Il Presidente Danilo BORCA, riconosciuta legale l'adunanza, e nel rispetto delle norme di distanza di sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 2 / 2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160/2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*
- l'articolo 53, comma 16, Legge 388/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

Rilevato che i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del nuovo canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili dà luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Richiamata la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale;

Dato atto che in data 20/01/2021 il Consiglio Comunale con deliberazione di n°3 ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019;

Richiamato l'articolo 5 del suddetto Regolamento che prevede che la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale e devono essere approvate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati, inoltre, i successivi articoli con i quali si stabiliscono le diverse tipologie tariffarie, le regole per la determinazione del canone, le riduzioni e le esenzioni;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con il presente atto;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamati:

- la Legge 77/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) che al comma 3-bis dell'articolo 106 prevede il differimento per l'approvazione del bilancio 2021/2023 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 con il quale si differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;

Richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 213/2012;

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le tariffe 2021 del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre che le tariffe dei previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico, ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia sino al 31/12/2020, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Si chiede, stante la necessità di procedere con gli atti gestionali, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata corredata dai pareri dei competenti Responsabili dei Servizi;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata;

Con successiva votazione resa in forma palese ed all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
Danilo BORCA

La Segretaria Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Giuseppina De Biase

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai sig. Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.